



COMUNE DI SOLERO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 39

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31/12/2022 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore venti e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ERCOLE GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. BRUNO ROBERTO - Consigliere	Sì
3. TONIATO ANDREA - Vice Sindaco	Sì
4. DAZIANO GIANDOMENICA - Consigliere	Sì
5. PENNO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. CERRUTI LAURA - Consigliere	Sì
7. MONDO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
8. ROSSI ORIETTA - Consigliere	Sì
9. STIVILLA GRAZIELLA - Consigliere	Sì
10. CASTELLI ANDREA STEFANO - Consigliere	Sì
11. MANCIN STEFANO - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CARMINA Rocca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ERCOLE GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: Il Segretario Comunale F.toDott.ssa Rocca Carmina
Parere di regolarità contabile ex art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: Favorevole	Firma: La Responsabile del Servizio Finanziario F.toRag. Stefania Degiovanni

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e, in particolare, l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, n. 114, e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Solero e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole:

- ex art. 49, 97 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica amministrativa;
- ex art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il d.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

CON votazione, espressa per alzata di mano, il cui esito viene così accertato e proclamato dal Presidente:

- Presenti: n. 10

- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 10
- Favorevoli: n. 10
- Contrari: n. 0

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Solero detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P..

DOPODICHÉ, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

- Presenti: n. 10
- Astenuti: n. 0
- Votanti: n. 10
- Favorevoli: n. 10
- Contrari: n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

La seduta prosegue

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to ERCOLE GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMINA ROCCA

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ viene pubblicata il giorno 09/01/2024 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.solero.al.it per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Solero, 09/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARMINA ROCCA

Il sottoscritto

ATTESTA

- ☐ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Solero, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARMINA ROCCA

Il sottoscritto

ATTESTA

- ☐ che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.solero.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2024 al 23/01/2024 ai sensi dell'art. 124 comma 1, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Solero, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARMINA ROCCA